

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

[CIMITERO DI VALVASONE]

IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

L PROGETTISTA
DOTT. ARCH. GIORGIO CAREGNATO

Testo definitivo
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 14 luglio 2003

ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA: 05 DICEMBRE 2003

*Regolamento individuato quale normativa applicabile nel Comune di Valvasone Arzene con deliberazioni conformi
dei Consigli Comunali di Arzene e Valvasone nella seduta del 30 dicembre 2014*

BIOARCHITETTURA-AMBIENTE-URBANISTICA-INGEGNERIA-SICUREZZA-ACCESSIBILITÀ

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Questo regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette all'Amministrazione Comunale di Valvasone [Arzene], alla Pubblica Amministrazione e alla generalità dei cittadini in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate nel Titolo V del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

Art. 3.

1. L'Amministrazione Comunale ha cura che all'interno del proprio cimitero ubicato a Valvasone capoluogo siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose ed essa non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati da questo Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) l'inumazione in campo comune per dieci anni;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi cimiteriali sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale per il tramite di una elencazione tabellare, anche per i servizi gratuiti deve essere fatta una deliberazione riportante l'elenco.
4. Tutti gli atti emanati dall'Amministrazione comunale e dall'Ufficio comunale competente connessi al servizio di Polizia mortuaria, al Piano cimiteriale normativo dell'ordinamento generale e delle disposizioni tecniche generali e normativo cartografico devono essere allegati a questo Regolamento.

Art. 5.

1. Presso l'Ufficio comunale preposto è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture di cui all'Art.59 seguente del Capo XI.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia di questo Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6.

1. I familiari e chi per essi (convivente col defunto, un loro delegato, persona informata del decesso), devono, per le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel Titolo VII del Regio decreto 09 Luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato civile, denunciare all'Ufficio dello Stato civile del Comune ogni caso di morte di congiunto.
L'Ufficiale di Stato civile iscrive detta dichiarazione nella prima parte dei registri di morte ai sensi del citato Regio decreto.
2. I medici, a norma dell'Art.103, sub a) del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934 n.1265, devono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.
Il medico curante deve compilare unicamente la scheda ISTAT.
3. Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità di cui all'Art.1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 per le classi 1^a, 2^a e 3^a, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'Art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.
5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte é fatta dal medico necroscopo, nominato dall'Azienda per i Servizi Sanitari per le funzioni di cui all'Art.141 del Regio decreto 09 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato civile, redigendo l'apposito certificato.
La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima delle 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dal Capo III successivo, e comunque non dopo le 30 ore.
6. L'obbligo della denuncia della causa di morte é fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
7. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità di intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
8. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune all'Azienda per i Servizi Sanitari competente.
Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un'Azienda per i Servizi Sanitari diversa da quella ove é avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda per i Servizi Sanitari di residenza provvedendo entro i seguenti trenta giorni.
9. Per la denuncia delle cause di morte nei casi previsti dal comma 6 precedente si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nell'Art.46 del Capo VII e nell'Art.52 del Capo X successivi.

10. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'Art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica sicurezza.

Art. 7.

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica sicurezza e all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
2. Salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria, l'Azienda per i Servizi Sanitari incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
3. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque abbia notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 8.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero comunale è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile, a norma dell'Art.141 del Regio decreto 09 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato civile, sulla base della dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa.
2. Anche per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'Art.7 precedente necessita della autorizzazione di cui al primo comma di questo articolo.

Art. 9.

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti ferme restando le disposizioni dell'Art.74 del Regio decreto 09 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato civile.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla Azienda per i Servizi Sanitari competente.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età non inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, i familiari o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda per i Servizi Sanitari competente accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni o mediante apparecchi o strumenti sicuri secondo disposizioni in vigore.

Art. 11.

1. Nei casi di morte improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 12.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il Direttore Sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente adotta le misure cautelative necessarie per i provvedimenti di disinfezione corrispondendo alle norme vigenti emanate dall'istituto centrale di statistica e su sua proposta, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 14.

1. In un locale, depositi di osservazione, si ricevono e si tengono in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi causa nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) precedenti.
4. Nei casi di salme non assistite direttamente sarà assicurata sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
5. L'osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo di evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione del Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente.

Art. 15.

1. In un locale, obitorio, si ricevono e si tengono le salme per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 16.

1. I depositi di osservazione e l'obitorio istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero sono essere riuniti in un unico locale essendo il Comune di Valvasone [Arzene] con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Art. 17.

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'Art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

CAPO V

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 18.

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui al Capo IV precedente il cadavere può essere rinchiuso nel feretro.
2. Il tempo massimo, salvo disposizioni diverse dell'Autorità giudiziaria, entro cui procedere all'inumazione o tumulazione della salma o alla saldatura della cassa metallica, per obiettive ragioni di igiene, in dipendenza delle situazioni ambientali e delle condizioni climatiche, è di 48 ore.

Art. 19.

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 20.

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 21.

1. Nel caso di decesso per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità e nel caso di trattamento antiputrefattivo, che deve essere eseguito dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli del Capo III precedente, il personale delegato all'intervento dell'Azienda per i Servizi Sanitari deve certificare la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'Art.38 del Capo VI seguente.
2. Alla partenza, a garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui al comma precedente.

Art. 22.

1. Ogni salma destinata alle sepolture comuni a inumazione deve essere chiusa in feretri che devono corrispondere alle caratteristiche di cui all'Art.39 del Capo VI seguente
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in feretri che devono corrispondere alle caratteristiche di cui all'Art.38 del Capo VI seguente.

Art. 23.

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impressi a punzone o a pantografo.
La targa porterà ancora il numero di riferimento del registro dei permessi di seppellimento.

Anche quando il feretro è destinato alla cremazione si deve porre all'esterno dello stesso una targa di materiale refrattario.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.
3. E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti e opportune.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 24.

1. Il trasporto delle salme è:
 - a) a pagamento, a carico della famiglia o degli aventi obbligo, effettuato da imprese autorizzate;
 - b) a carico del Comune in caso di situazioni di indigenza i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa;Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
Fanno eccezione:
 - a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui al comma secondo dell'articolo 9 precedente, per i quali è competente l'Azienda per i Servizi Sanitari competente.
 - b) I trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la Pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto ed una al Sindaco del Comune di decesso.
3. Il Sindaco del Comune di decesso è tenuto ai sensi del primo comma dell'Art.43 seguente, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio, anche se situato fuori dal proprio comune, al luogo di sepoltura.
4. Il trasporto di cadaveri di cui la Pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno in plastica biodegradabile.
5. L'Azienda per i Servizi Sanitari competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, riferendone annualmente al Sindaco e propone allo stesso i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 25.

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo III precedente deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Le salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero per anziani, non dotati di depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui al primo comma precedente.

Art. 26.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione di

cui al Capo III precedente, deve essere nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' possibile vestire con abiti la salma se essa è nuda o rivestirla con altri abiti posti sopra quelli che già indossa.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente, salvo che il Direttore sanitario le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 27.

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, o al cimitero si esegue in carro chiuso.
2. Nei casi previsti dall'art.24 precedente comma 1. alla lettera a) il Comune per il trasporti funebri nel territorio comunale, sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso, con il criterio che i trasporto funebre, dalla partenza all'arrivo, venga eseguito con il medesimo carro senza sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria per mezzo di deliberazione della Giunta comunale.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri dal Comune di Valvasone [Arzene] ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempre che esso venga effettuato con gli automezzi abilitati secondo l'articolo successivo, il Comune di Valvasone [Arzene] considerato sia di partenza che di arrivo del trasporto può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria del proprio servizio comunale per mezzo di deliberazione della Giunta comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 28.

1. I carri funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli Organi di vigilanza.

Art. 29.

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza e del Servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Direttore sanitario della Azienda per i Servizi Sanitari competente.

Art. 30.

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. In ogni caso i cortei funebri di regola devono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
3. Per ragioni di sicurezza e incolumità stradale possono essere individuati percorsi alternativi che limitano il transito sulla viabilità primaria.
4. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
5. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Direttore Sanitario della Azienda per i Servizi Sanitari competente, su autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza.

Art. 31.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero comunale.
2. Per incaricato al trasporto della salma è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:
 - a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'Art.115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
3. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incarichi di pubblico servizio di cui all'Art.358 del Codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n.86, ed il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'Art.28 precedente.

Art. 32.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune del luogo in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci dei Comuni interessati.

Art. 33.

1. Per i morti di malattie infettive diffuse, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministro della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'articolo recedente può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 38 e 39 seguenti, seguendo le prescrizioni degli articoli 26 precedente e articolo 40 seguente.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'esterno previsti dagli articoli 35, 36, 37 seguenti quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministro della sanità.

Art. 34.

1. Il trasporto di un cadavere dal Comune di Valvasone [Arzene] a un altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere dal Comune di Valvasone [Arzene] a un altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'Art.31 precedente.

Art. 35.

1. I trasporti di salme dal Comune di Valvasone [Arzene] per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, o viceversa, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione.
Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Il passaporto di cui al comma precedente è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto, che agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità, e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. I trasporti delle salme dal Comune di Valvasone per lo Stato della Città del Vaticano e viceversa sono regolati dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e lo Stato italiano, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
4. La convenzione internazionale di Berlino non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.
Per questi trasporti in tali Paese è il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto redatta in lingua italiana e in lingua francese.
La autorizzazione dovrà recare le generalità del *de cuius*, la data di morte, di cremazione (o esumazione), la destinazione.
Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 36.

1. Per l'introduzione nel territorio comunale di Valvasone [Arzene] di salme provenienti da uno Stato non aderente alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità consolare italiana sita in quello stato apposita domanda corredata da:
 - a) un certificato della competente Autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'Art.38 seguente;
 - b) un estratto dell'atto di morte in bollo;
 - c) un certificato dell'Autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli articoli 38 e 40 seguenti;
 - d) l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Autorità competente del Paese di estradizione;
 - e) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'Autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o via telex, telefax o di altro adeguato sistema telematico, la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto della Provincia di Pordenone, che concede l'autorizzazione informandone la stessa Autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma dovrà transitare.

Art. 37.

1. Per l'estradizione dal Comune di Valvasone [Arzene] di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla estradizione della salma deve presentare al Prefetto di Pordenone apposita domanda corredata dai seguenti documenti:
 - a) nulla-osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare presente nel territorio italiano dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'Azienda per i Servizi sanitari competente attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'Art.38 seguente;
 - c) estratto dell'atto di morte in bollo;
 - d) certificato dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'Art.40 seguente e in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli articoli 26 e 33 precedenti;
 - e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco;
 - f) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il Prefetto, che agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità, ricevuta la domanda, corredata come descritto al comma precedente, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra gli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui all'Art.35 precedente, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 38.

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o dal Comune di Valvasone [Arzene] ad altro comune Comune e viceversa, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
3. Le saldature, eseguite a caldo o a freddo, devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm 0,660 se di zinco, a mm 1,5 se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali, della cassa comprese fra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm 2, distanti l'una dall'altra non più di cm 50, saldamente fissate mediante chiodi o viti. La cerchiatura del feretro di cui al comma precedente è superflua qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas interni oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.
12. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
13. I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e la impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quanto richiesta).
14. Per il trasporto di feretri contenenti cadaveri destinati ad inumazione dal Comune di Valvasone [Arzene] ad un altro Comune che disti non più di cento chilometri è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'Art.39 seguente in particolare modo nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive diffuse destinati alla inumazione.

15. Per il trasporto di feretri contenenti cadaveri destinati ad inumazione dal Comune di Valvasone [Arzene] a un altro Comune che disti non più di cento chilometri, salvo il caso previsto dall'Art.33 precedente e sempre che il trasporto dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 39.

1. Su richiesta degli interessati ed autonomamente il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma nel territorio italiano l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo precedente, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 40.

1. Per il trasporto delle salme di cui all'Art.38 precedente nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno cc 500 di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito dopo 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Il trattamento antiputrefattivo di cui al primo comma è eseguito dal Direttore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al Capo III precedente.

Art. 41.

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano e pertanto nel territorio comunale a tutti gli effetti di questo Regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera italiana.

Art. 42.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune di Valvasone [Arzene] deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 43.

1. Il trasporto entro il territorio comunale e dal Comune di Valvasone [Arzene] ad altro Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche è regolato dalle norme degli articoli precedenti.

2. Il Direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, all'incaricato per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 44.

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti 32, 35, 36 e 37 precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 126, 28 e 33 precedenti.
2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VII

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 45.

1. I riscontri diagnostici sono regolamentati dagli articoli 37 e 38 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 ai quali si rimanda per le specificazioni.

Art. 46.

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'Art.6 precedente.
Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'Art.6 comma 8 precedente.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'Art.254 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico che esegue il riscontro diagnostico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla Autorità giudiziaria.

CAPO VIII

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 47.

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'Art. 32 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento e alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 10, 11, 12 del Capo III precedente.
2. Ai cadaveri destinati alle sale anatomiche del comma precedente deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 48.

1. Le modalità per il rilascio dei cadaveri per scopo di studio sono regolamentate dall'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 al quale si rimanda per le specificazioni.

Art. 49.

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'articolo precedente, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 50.

1. Il Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, su richiesta scritta dei Direttori delle sale anatomiche può autorizzare la consegna all'Istituto Universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal Direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO IX

PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 51.

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni, secondo le disposizioni dell'articolo 44 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

CAPO X

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 52.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari interessata per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'Art. 6 precedente.
Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda stessa.
Non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l'autorizzazione dalla famiglia del deceduto, eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'Ospedale, e per gli ordini emanati dall'Autorità giudiziaria.
Alle autopsie non possono assistere solo le persone autorizzate e strettamente necessarie.
Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero o in altro luogo autorizzato.

Art. 53.

1. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblica dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'Art. 254 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche.
3. Per ulteriori modalità operative per le autopsie su cadaveri portatori di radioattività o per quelli si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato si rimanda a quanto prescritto al quanto e quinto comma dell'articolo 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 54

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione e l'autorizzazione per eseguire su un cadavere l'imbalsamazione sono regolati dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285, ai quali si rimanda.

CAPO XI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 55.

1. A norma dell'Art.337 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, il Comune di Valvasone [Arzene] ha provveduto al servizio del

seppellimento nel cimitero di Valvasone (capoluogo) nel quale sono istituiti reparti a sistema di inumazione per cadaveri di persone sia di età inferiore ai dieci anni che per persone di età superiore ai dieci anni.

Art. 56.

1. Il cimitero comprende inoltre al suo interno:
 - a) aree destinate alla costruzione di edifici per sepolture a sistema di tumulazione individuale a colombario;
 - b) di tombe di famiglia interrate e tombe a sarcofago a concessione;
 - c) di tombe di famiglia ad edicola o loculi individuali a concessione;
 - d) aree per inumazioni private;
 - e) di aree per altro culto religioso e per comunità straniere;
 - f) aree per sepoltura di animali domestici;
 - g) un ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni;
 - h) un cinerario comune a spargimento;
 - i) un edificio (colombario) per raccogliere le urne ossario;
 - j) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie;
 - k) un deposito di osservazione unitamente alla camera mortuaria e sala per autopsie;
 - l) una cappella per le veglie religiose;
 - m) un ufficio per il personale di custodia del cimitero;
 - n) un magazzino materiali e attrezzi;
 - o) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali.

Art. 57.

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del Comune stesso, ovvero aventi in vita legami di parentela ed affinità con residenti, previa richiesta ed autorizzazione del Sindaco;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'Art.9 del Capo II precedente;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) i cadaveri che in vita non sono stati residenti nel Comune che per giustificati motivi e compatibilmente con le disponibilità il Sindaco può concederne la sepoltura;
 - g) i cadaveri di persone che abbiano acquistato particolari benemerenze nel corso della loro vita per opere svolte in favore della collettività del Comune di Valvasone [Arzene]; tale assegnazione, al caso concreto, avverrà con motivata deliberazione della Giunta comunale.

Art. 58.

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
2. Il Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 59.

1. Nel cimitero deve essere assicurato un servizio di custodia inteso come il complesso di operazioni amministrative, nonché delle altre funzioni che nelle diverse parti in questo Regolamento vengono specificatamente ascritte.
2. L'addetto alle funzioni di necroforo del servizio di custodia del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé, in ordine cronologico e numerico, l'autorizzazione di cui all'Art.8 del Capo II precedente; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'Art.8 precedente, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazioni, estumulazioni, cremazioni, trasporti di cadaveri o di ceneri.

E' consentita la tenuta delle registrazioni sopraccitate con sistemi informatici.

I registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numero progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.

Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei *records*.

Art. 60.

1. I registri indicati nel comma 2 dell'articolo precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

**REGOLAMENTO COMUNALE
CIMITERIALE**

**PIANO CIMITERIALE
PARTE PRIMA**

ORDINAMENTO GENERALE

CAPO XII

PIANO CIMITERIALE DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 61.

1. All'approvazione di questo Regolamento l'utilizzazione del cimitero esistente è regolata nel cimitero di Valvasone capoluogo.

Art. 62.

1. Si riporta quanto regolamentato dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale al Capo quarto:

Zone di uso pubblico e di interesse generale

ART. 17 - ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE

Tali zone sono destinate ad insediamenti di edifici, impianti per servizi ed attrezzature collettive, per il verde e lo sport di norma a carattere pubblico o di uso pubblico.

Le norme vincolate a specifiche destinazioni d'uso sono contraddistinte nelle tavole da simbologia adeguata a carattere indicativo.

Le norme di edificazione, determinate in fase attuativa mediante progetto generale esteso all'intero ambito, terranno conto delle normative specifiche relative al singolo servizio e/o attrezzatura, con particolare riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Dovrà essere fatta particolare attenzione alla definizione dell'accessibilità alle diverse zone, alla dotazione di adeguate capacità di parcheggio ed alla particolare collocazione ambientale mediante opportune opere di piantumazione.

Le planimetrie di Piano individuano le seguenti categorie di servizi ed attrezzature collettive:

(omissis)

4) *attrezzature per l'assistenza e la sanità;*

-H aree destinate all'assistenza e la sanità;

-N cimiteri;

(omissis)

Art. 63

1. Il cimitero comunale è isolato dall'abitato mediante una fascia di rispetto prevista dall'Art.338 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e della Legge 17.10.1957, n. 938, come modificato dall'Art.28 della Legge "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" del 1 agosto 2002, n.166.
1. La fascia di rispetto cimiteriale rappresenta un'area di protezione e di rispetto nei confronti di nuovi insediamenti non compatibili.

2. La fascia di rispetto attualmente determinata dal P.R.G.C. ha un raggio, da ogni punto del perimetro esterno del cimitero, da un minimo di m 185 a un massimo di m 225.
3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici.

Art. 64

1. Nella fascia di rispetto di cui all'articolo precedente oltre alla possibilità della prosecuzione dell'attività agricola presente, sono consentiti:
 - a) ampliamento della struttura cimiteriale, dopo variante urbanistica che garantisca le distanze dagli edifici esistenti o previsti dal Piano cimiteriale;
 - b) la realizzazione di parcheggio al servizio dell'attrezzatura cimiteriale;
 - c) una unica attrezzatura, che può essere mobile o fissa, per la vendita di fiori e/o oggetti funerari della dimensione massima di metri quadri 25 di superficie utile.

Art. 65

1. Le variazioni alle norme di zona sono introdotte con variante al P.R.G.C..
2. Le variazioni alla fascia di rispetto cimiteriale sono introdotte sia con variante al PRGC che con le prescrizioni grafiche del Piano cimiteriale comunale.
Sono consentite variazioni al perimetro della fascia di rispetto cimiteriale, non opponendosi ragioni igieniche ed non esistendo gravi e giustificati motivi
3. Esse hanno effetto reciproco.
4. La riduzione della fascia di rispetto dovrà essere delimitata secondo la situazione dei luoghi.
5. La fascia di rispetto cimiteriale può essere ridotta in qualsiasi momento su richiesta del Consiglio comunale, previo parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
6. La fascia di rispetto può essere ridotta fino a m 50, nell'ampliamento del cimitero, dal centro abitato, essendo il Comune di Valvasone [Arzene] con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
7. La fascia di rispetto determinata dal Piano cimiteriale a seguito dell'ampliamento rimane invariata nella sua demarcazione a quella determinata dal PRGC; variano conseguentemente le distanze e precisamente sul fronte Nord hanno un raggio da un minimo di m 160 a un massimo di m 175 ; mentre sul fronte Sud rimangono invariate con un raggio da un minimo di m 185 a un massimo di m 197.
La variazione delle rientra nella facoltà della Amministrazione comunale e rispettano il dettato normativo di cui al comma precedente.

Art. 66.

1. L'Ufficio comunale per i servizi cimiteriali è dotato di una planimetria non inferiore alla in Scala 1:200 del cimitero comunale e non inferiore alla Scala 1:500 estesa alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando sia creato un nuovo cimitero o sia stato soppresso quello vecchio o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

3. Le planimetrie del cimitero riguardanti le sepolture nei campi a inumazione devono essere aggiornate annualmente segnando e numerando le fosse occupate.

Art. 67.

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione di nuovo cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio comunale.
2. Alla approvazione dei progetti si procede a norma del Testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Relazione geologica e geotecnica relativa al Piano regolatore cimiteriale e ampliamento del cimitero redatta appositamente dal geologo appositamente incaricato ha espresso parere positivo per la compatibilità del terreno posto all'intorno dell'area cimiteriale con la destinazione d'uso a cimitero.

Art. 68.

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento del cimitero e di costruzione di nuovo cimitero deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere in generale la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso cimiteriale, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.
4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato, di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
5. Le condizioni esposte del comma precedente possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
6. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

Art. 69.

1. La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione è prevista come conseguenza del numero di buche, stimate necessarie ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.
Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le reinumazioni delle salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o da estumulazioni.
3. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un grande numero di inumazioni.
4. L'Amministrazione provvede alla verifica delle necessità di sepoltura e determina con proprio atto deliberativo, approvato dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, le dimensioni e le suddivisioni delle aree per le sepolture.
In ogni tempo è possibile portare variazioni ed integrazioni a tale atto deliberativo con aggiornamento del Piano regolatore cimiteriale comunale.

Art. 70.

Per il fabbisogno dell'area per i campi di inumazione non è calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 71.

1. Il cimitero è approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero è sufficientemente dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e di opportuno drenaggio, al fine di non provocare una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il cimitero è dotato lungo il perimetro di un muro pieno avente un'altezza non inferiore a m 2,50 dal piano di campagna.

Art. 72.

1. Sulle tombe nei campi comuni e sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti secondo le seguenti norme:
 - a) è permesso il collocamento di croci o piccoli monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni m 0.70 per m 1.70 o entro le dimensioni che saranno approvate dal Consiglio comunale, previo pagamento della relativa tassa di concessione; tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni o altrimenti deciso, resteranno di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro; è consentito il rinnovo per altri dieci anni o diversamente stabilito dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza; le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo; su specifica domanda è facoltà del Sindaco autorizzare altre iscrizioni integrative;
 - b) è permesso deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine; le aiuole potranno occupare soltanto la

superficie della fossa; sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,10; le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotte alla suddetta altezza a semplice invito del custode del cimitero; In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento; all'infuori di quanto è stato indicato nei campi di inumazione comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria;

- c) nelle tumulazioni le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune; comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 73.

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
3. Il Comune non è responsabile di eventuali smottamenti od avvallamenti del terreno che provochino danni alle tombe marmoree, per cui nulla è dovuto da parte dello stesso ai concessionari.

CAPO XIII

OBITORIO - CAMERA MORTUARIA

Art. 74.

1. Il cimitero è dotato una camera mortuaria per l'eventuale sosta del feretro prima del seppellimento e deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode e ove questo mancasse nelle vicinanze dei locali ufficio o depositi usufruiti dagli addetti al cimitero.
2. La camera mortuaria del cimitero è anche adibita a depositi di osservazione previsto dal Capo III precedente che a sala per autopsie prevista dal Capo XIV successivo.
3. Ogni singola attività deve rispettare il proprio funzionamento di volta in volta secondo l'uso come previsto dai rispettivi Capi di titolazione.
4. La camera mortuaria del cimitero è adibita anche per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 75.

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti del locale, fino all'altezza di m 2,00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale bene levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice o smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo tale da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XIV

SALA PER AUTOPSIE

Art. 76.

1. La sala settoria per autopsie del cimitero è la medesima della camera mortuaria e del deposito di osservazione con gli stessi requisiti descritti per la camera mortuaria all'articolo precedente.
2. Nella sala vi deve essere un tavolo anatomico, munito di idonea illuminazione, di gres, o ceramica, marmo, pietra artificiale bene levigata, metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gasi e loro innocuizzazione.

CAPO XV

OSSARIO COMUNE

Art. 77.

1. Il cimitero è dotato di loculi ossario posti alla quinta fila soprastante i loculi nuovi a porticato e potrà essere dotato in un manufatto distinto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni di salme che si trovino in condizione di completa mineralizzazione e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. L'ossario è posto e costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Il cimitero potrà essere dotato di un cinerario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni di salme che si trovino in condizione di completa mineralizzazione e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

CAPO XVI

INUMAZIONE

Art. 78.

1. I campi destinati all'inumazione, dimensionati come prescritto dall'Art.69 del Capo XV precedente con riferimento all'Art.81 seguente, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi presenti ne cimitero sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse viene eseguita cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 79.

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo a cura del Comune, verrà applicata un targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 80.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie per prima sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. E' vietato l'uso di sarcofagi in calcestruzzo o ferro che limitino la continuità del terreno di copertura.
3. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza; l'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.
4. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa e spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

Art. 81.

1. Le fosse per le inumazioni di cadaveri di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2,00; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00; nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 82.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 83.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, salvo i casi stabiliti dalla legge.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse nonché per le imbottiture interne.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con le indicazioni del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XVII

TUMULAZIONE

Art. 84.

1. Nella tumulazione il feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
Il loculo può comunque ospitare, oltre al feretro, anche le ceneri, raccolte in apposita urna, di un familiare esumato o estumulato.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
Ogni loculo deve avere spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno chilogrammi/metro quadrato 250.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
8. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 85.

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 38 e 39 del Capo VI precedente.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con le indicazioni del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Si possono utilizzare valvole o altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione su autorizzazione del Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità.

Art. 86.

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:
 - a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
 - b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;

- c) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
2. Per i casi contemplati nel comma 1 precedente dovranno essere corrisposti i diritti comunali per la tumulazione ed estumulazione.
 3. Nel caso di cui alla lettera c) nel comma 1 precedente dovrà essere corrisposto il diritto comunale pari ad un quarto della tariffa vigente sino a anni due, prorogabili, sempre con pagamento dei diritti, per anni due; al cessare del tempo la salma non potrà più essere traslata e di addiverrà alla concessione definitiva per occupazione del loculo con pagamento per intero del relativo diritto di concessione.
 4. Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione provvisoria od eccezionale dovrà essere esibita al Comune dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

CAPO XVIII

CREMAZIONE

Art. 87.

1. Si prende atto che il Comune di Valvasone [Arzene] non dispone di impianto di cremazione e che, conseguentemente, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. Qualora il Comune decida di procedere alla realizzazione di un crematorio si devono osservare i criteri esposti nei commi secondo e terzo dell'Art.78 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
4. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni.
5. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
6. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Direttore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
7. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.
8. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del Comune ove è sepolta la salma.

Art. 88.

1. Per ulteriori modalità procedurali riguardanti l'autorizzazione ad eseguire la cremazione dei cadaveri viene qui ripreso l'articolo 14.2 della Circolare 24 giugno 1993, n.24 del Ministero della sanità, alla quale si rimanda.

Art. 89.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuno cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
3. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici per l'accoglienza delle urne vengono stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto oppure possono essere inoltre stabilite all'atto di approvazione del progetto di ampliamento dei cimiteri esistenti o all'atto di approvazione di questo Regolamento.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli relativi al trasporto di cadaveri di cui al Capo VI precedente, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
5. Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 90.

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 91.

1. Le urne cinerarie con i resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.
2. La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito verbale redatto in tre esemplari nei modi descritti al comma uno dell'articolo precedente.

CAPO XIX

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 92.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione, tempo minimo necessario al terreno per la mineralizzazione.
Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si dovesse accertare che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il periodo deve essere prolungato per il tempo determinato dal Ministero della sanità.
Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno del cimitero o per il trasferimento del cimitero stesso in altro luogo idoneo.
3. Qualora si dovesse accertare che nel cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei si compie in un periodo più breve, il Ministero della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco con appositi pubblici avvisi, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 93.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, ordinate dall'Autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite.
3. Le esumazioni di cui ai commi precedenti devono essere eseguite alla presenza del Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente e dell'incaricato del Servizio di custodia e vi possono presenziare solamente i parenti autorizzati.
Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di stato civile.

Art. 94.

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Direttore sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcuno pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 95.

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
In questo caso le ossa devono essere raccolte in piccole cassette di zinco prescritte dall'articolo 44 del Capo VI precedente.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 e ss. mm. e ii., e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 96.

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private e a concessione perpetua, si eseguono di norma allo scadere del periodo della concessione, sono regolate dal Sindaco.
E' tuttavia ammessa la estumulazione anche precedentemente purché siano passati almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutti i feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Direttore sanitario.

Art. 97.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art.410 del Codice penale.

Art. 98.

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Direttore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro o sostituzione dello stesso nel rispetto delle norme di questo Regolamento riportate nell'articolo seguente.

Art. 99.

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata.

Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.
La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava.
Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.
Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%-.
I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma.
Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 100.

4. Le salme possono essere estumulate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
5. Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite.
6. Tali estumulazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente e dell'incaricato del servizio di custodia e vi possono presenziare solamente i parenti autorizzati.
7. Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate al comune le somme di compensi per assistenza e di opera del personale.
8. Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dal Consiglio Comunale.

CAPO XX

SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

Art. 101.

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui ai commi precedenti si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o a sistema di tumulazione, le disposizioni generali stabilite da questo Regolamento e pertanto per le esumazioni e le estumulazioni.

Art. 102.

1. Il Comune prevede alla localizzazione di aree destinate alla costruzione di sepolture private mediante il Piano regolatore cimiteriale di cui al Capo XXIV seguente.

Art. 103.

1. Le concessioni previste dall'Art.101 precedente sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile o della prima sepoltura, se antecedente.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. In caso di decesso del concessionario i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi i termini della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.
7. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetti di lucro o di speculazione.
8. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'Art.107 del Capo XXI successivo.

Art. 104.

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari interessati, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.
La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco sulla base di testimonianze fatte da persone conosciute e di fiducia dei concessionari.

Art. 105.

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

CAPO XXI

SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Art. 106.

1. Il cimitero comunale, trovandosi nelle condizioni prescritte dal Testo unico delle leggi sanitarie e da questo Regolamento non può essere soppresso; solo per ragioni di dimostrata necessità si può prevedere la soppressione dello stesso.
2. La soppressione del cimitero viene deliberata dal Consiglio comunale, sentito il Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
3. Il vincolo di fascia di rispetto e quindi di inedificabilità permane anche dopo l'intervenuta soppressione del cimitero e fino a diverso uso del terreno su cui sorgeva il cimitero. Il terreno su cui sorgeva il cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'Autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
4. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 107.

1. In caso di soppressione del cimitero esistente gli enti e le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, non possono vantare alcuno diritto se non quello ad ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.
2. Le spese di costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del Regolamento comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.103 del 1.12.1978.

Art. 108.

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo cimitero a loro spese. Qualora i concessionari si rifiutino di fare tale trasferimento entro un dato periodo di tempo stabilito dal Consiglio comunale, tutti i materiali giacenti nel cimitero soppresso rimarranno di proprietà del Comune.

CAPO XXII

REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

Art. 109.

1. Il Piano regolatore cimiteriale prevede reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Il Piano regolatore cimiteriale prevede in concessione, che può essere data dal Sindaco, un'area adeguata nel cimitero. per la sepoltura di cadaveri di persone di comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali.
3. Il Piano regolatore cimiteriale in previsione di nuova normativa che concede la possibilità di seppellimento all'interno o all'esterno del cimitero di cadaveri di animali domestici può essere dotato, con le formalità stabilite dalle norme, di un'area adeguata in concessione gratuita i cui proprietari facciano domanda per l'inumazione dei piccoli animali domestici morti, previo il benessere dell'Autorità sanitaria per mezzo del medico Veterinario competente per territorio.

CAPO XXIII

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 110.

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'Art.340 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, sentito il Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 111.

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'articolo precedente, oltre all'autorizzazione di cui all'Art.8 precedente del Capo II, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo avere accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella privata.
2. Il Comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nel cimitero comunale.

Art. 112.

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti da questo Regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La costruzione di cappelle private ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà della famiglia che ne richieda la concessione e sui quali la stessa famiglia pone il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità nelle forme legali da assumersi negli atti del Comune.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma precedente, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle e devono rimuovere tutte le salme ivi giacenti per porle nel cimitero o in altri luoghi consentiti.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari preesistenti alla data in vigore del Testo unico delle leggi sanitarie, sono soggetti, come il cimitero comunale, alla vigilanza dell'Autorità comunale.
5. I cimiteri di guerra sono regolamentati dalla legge 04 dicembre 1956, n.1428, alla quale si rimanda per gli approfondimenti.
6. Il Ministero della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite da questo Regolamento, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranza e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

**REGOLAMENTO COMUNALE
CIMITERIALE**

**PIANO CIMITERIALE
PARTE SECONDA**

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

CAPO XXIV

NORME DI IGIENE E DI SANITÀ PUBBLICA NEL CIMITERO

Art. 113.

1. Alla tutela della Sanità pubblica ed all'osservanza delle leggi e dei Regolamenti in materia sanitaria, nel territorio del Comune di Valvasone [Arzene], provvedono il Sindaco e l'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
2. Il servizio di vigilanza sanitaria effettuato tramite i rispettivi uffici competenti ha lo scopo di assicurare la tempestiva e integrale osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché delle disposizioni e provvedimenti adottati dall'Autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenire le cause che possono minacciare o compromettere la sanità pubblica, di controllare efficacemente le manifestazioni in contrasto con la sua normale attuazione.
3. Il servizio di vigilanza igienico sanitaria comprende le norme di igiene generali e specificatamente la sorveglianza sulla Polizia mortuaria in esecuzione di questo Regolamento comunale in attuazione del Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Al personale di vigilanza è proibito comunicare risultati e conclusioni di ispezioni, controlli ed accertamenti a persone estranee.

Art. 114.

1. Presso la sede del cimitero è istituito il servizio di custodia, per ricevere le salme, ritirare i relativi documenti, dare informazioni, compilare i registri e le pratiche di propria competenza.
2. L'Amministrazione comunale, assegna il servizio di custodia agli Uffici comunali, nel rispetto delle competenze e per il migliore funzionamento del servizio stesso.

Art. 115.

1. E' istituito presso la sede cimiteriale comunale il Registro delle sepolture e la sua conservazione sarà eseguita secondo i disposti dell'Art. 59 del Capo XI precedente, di cui all'Art. 59 del Capo XI precedente.

Art. 116.

1. L'individuazione della posizione delle sepolture sarà rilevata e indicata nelle tavole grafiche in Scala 1:200 in possesso del Servizio di custodia o comunque sufficientemente dettagliate per apporvi la numerazione indicante la progressiva identificazione che sarà inequivocabile e non potrà dare adito ad alcuna incertezza.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo, realizzato con materiale duraturo e a bassa manutenzione, portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento. Sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre brevi diciture.

3. Per le tombe a tumulazione la numerazione, presente sulla struttura portante della costruzione, dovrà essere ripetuta sulla lastra di chiusura del tumulo.

Art. 117.

1. Qualsiasi parte del suolo e delle pertinenze cimiteriali dovrà essere mantenuta con rispetto e decoro adatto al luogo.
2. All'interno dell'area cimiteriale le acque superficiali dovranno essere drenate con sistemi di raccolta semplici, utilizzando opportune pendenze del terreno.
3. Lo smaltimento delle acque superficiali all'interno della sede cimiteriale non deve pregiudicare la regolare mineralizzazione delle salme ad inumazione.
4. E' ammessa la realizzazione di una rete di drenaggio con caditoie e canalizzazioni adeguate, secondo un progetto da approvarsi, a firma di un tecnico abilitato o del Responsabile di servizio dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 118.

1. Tutti i rifiuti dell'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti nel rispetto della normativa tramite la raccolta in cassonetto che i fruitori del cimitero sono tenuti ad utilizzare secondo le norme di legge.
3. Il Comune provvederà presso il cimitero al posizionamento dei cassonetti di raccolta dei materiali di rifiuto, in numero adeguato alle circostanze e provvederà alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti che siano prodotti, secondo le consuetudini, dai visitatori del Cimitero.
4. I resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, gli avanzi di indumento si devono considerare rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, al reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica.
5. I resti mortali possono essere soggetti a cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

CAPO XXV

CUSTODE DEL CIMITERO E SUOI COMPITI

Art. 119.

1. Il servizio di custodia del cimitero, di cui al comma 1 dell'Art.59 del Capo XI precedente, è assicurato dal seguente personale minimo in organico:
 - a) un responsabile del servizio;
 - b) da un addetto necroforo del servizio di custodia del cimitero.

Art. 120.

1. L'addetto necroforo del servizio di custodia del cimitero dipende:
 - a) dall'Ufficio tecnico comunale per tutto quanto riguarda le strutture e quant'altro presenti nel cimitero per la parte preminentemente tecnica;
 - b) dall'Ufficio comunale per la tenuta dei registri e per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimateriali in genere.
2. L'addetto necroforo del servizio di custodia del cimitero e quant'altri operano nel cimitero, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestono la divisa o portano i distintivi che saranno loro somministrati dal Comune.
3. L'addetto necroforo del servizio di custodia del cimitero e quant'altri operano nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 121.

1. L'addetto necroforo del servizio di custodia del cimitero:
 - a) osserva ed esegue le disposizioni espresse in questo Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione dei cimiteri, custodisce le chiavi delle porte dei cimiteri e quella dei diversi locali annessi;
 - b) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'Art.8 del Capo II e dell'Art.31 del Capo VI precedenti;
 - c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'Art.59 del Capo XI precedente;
 - d) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice penale.
 - e) assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri che pervengono al cimitero;
 - f) provvede alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori dei operai necrofori;
 - g) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - h) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - i) vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
 - j) deve usare i locali messi a disposizione con tutti i riguardi e la pulizia necessaria affinché siano sempre efficienti e non abbiano a subire danni di sorta;
 - k) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilo dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei

cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera dei operai necrofori sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;

- l) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- m) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo;
- n) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla Giunta comunale;
- o) vigila sulla attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
- p) assiste il Direttore sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite;
- q) dare le necessarie assistenze e prestazioni al medico necroscopico per le autopsie ordinate dall'Autorità giudiziaria.

Art. 122.

1. Speciale incarico del servizio di custodia è quello delle eseguire le inumazioni e le tumulazioni. Egli deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione calarli nelle fosse o nel luogo della tumulazione deporli nelle celle murali; riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno; le esumazioni e le estumulazioni dei cadaveri e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito; assistere alle autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.
2. Stretto dovere del personale del cimitero è di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
3. Quando con tale ordine si perviene all'occupazione di tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni secondo le disposizioni ed avvisi promulgati dal Sindaco mediante avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e fare trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza..
4. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

Art. 123.

1. Il servizio di custodia può essere affidato a Ditta privata, a seguito di regolare trattativa privata, nell'intesa che il servizio medesimo venga svolto in conformità alle disposizioni di cui al Testo unico delle leggi sanitarie e di questo Regolamento comunale di polizia mortuaria.

CAPO XXVI

CONCESSIONI IN USO DI AREE E DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

Art. 124.

1. Il Comune può concedere a disposizione dei privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture individuali, per famiglie e collettività a sistema di:
 - a) inumazioni private;
 - b) inumazioni per professanti altro culto religioso e per comunità straniere;
 - c) tombe di famiglia interrate;
 - d) tombe di famiglia in edicola, in loculi e in sarcofago monumentale;
 - e) loculi individuali a colombario;
 - f) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
 - g) nicchie per la raccolta delle urne cinerarie individuali;
 - h) inumazioni di piccoli animali domestici in attuazione di norme specifiche.

Art. 125.

1. Il Comune concede in uso, per la durata di cinquanta anni, ai privati o Enti che ne facciano richiesta, sepolture a inumazione che verranno di volta in volta messe a disposizione dal comune stesso.
Il richiedente, privato o Ente, per lo scopo di avere una sepoltura a inumazione a propria disposizione dovrà presentare apposita domanda al Comune.
La domanda per avere un'area a inumazione a propria disposizione secondo gli scopi di cui all'Art.24 precedente lettera a) e b) dovrà essere presentata solo per persone già decedute la cui salma deve essere inumata.
2. Per il rilascio della concessione verrà tenuta in considerazione come criterio di priorità la data di presentazione della rispettiva domanda risultante dal Registro di protocollo generale.
3. Gli schemi di convenzione per la concessione di aree sono quelli vigenti al momento della stipula.
4. La concessione, oltre alle norme di legge e agli obblighi di questo Regolamento di cui all'art.103 del Capo XX precedente, è regolata dall'atto che la costituisce.
5. Le concessioni restano subordinate al pagamento del rispettivo costo dell'area e delle rispettive tasse indicate nelle tariffe e decorreranno dalla data di rilascio delle concessioni e secondo le variazioni stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Il diritto d'uso delle aree da parte di Enti è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino all'esaurimento del numero delle sepolture avute in concessione.

Art. 126.

1. E' consentito l'uso del sottosuolo nel sedime di concessione, nella realizzazione di tombe a tumulo, sia di iniziativa pubblica che privata.

2. Il livello del piano di appoggio del loculo inferiore non potrà essere a quota maggiore di metri 2,50 dal piano di riferimento del cimitero.
3. Solo con la previsione di un'adeguata incamiciatura con telo impermeabile di tutta la parte interrata, sarà consentito di giungere a livelli inferiori rispetto al piano di riferimento.
4. Particolare cura sarà osservata nella redazione dei progetti per assicurare che all'interno delle parti sotterranee non ci siano infiltrazioni d'acqua da qualunque parte esse provengano, oppure condensa o percolamento di liquidi.

Art. 127.

1. Il Comune concede in uso, per la durata di cinquanta anni, ai privati che ne facciano richiesta, sepolture a tumulazione che verranno di volta in volta realizzate dal comune stesso.
Il richiedente, privato o Ente, per lo scopo di avere una sepoltura a tumulazione a propria disposizione dovrà presentare apposita domanda al Comune.
La domanda per avere un loculo individuale a colombario a propria disposizione secondo gli scopi di cui all'Art.24 precedente lettera e), f) e g) dovrà essere presentata solo per persone già decedute la cui salma deve essere tumulata.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, tenendo come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione domanda risultante dal Registro di protocollo generale.
3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
Il trasferimento della concessione può essere effettuato, in via eccezionale, a favore di quel richiedente, che dimostri di non avere parenti fino al quarto grado o sia coniuge superstite del defunto.
4. Le tasse di concessione riguardanti le sepolture a tumulazione sono fissate e saranno aggiornate secondo le variazioni stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 128.

1. Le sepolture a tumulazione possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia anche con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni;
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tumulazione a tomba di famiglia per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - c) il coniuge.
4. Le sepolture a tumulazione non potranno essere oggetto di cessione tra privati od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del primo comma è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 129.

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario al potrà essere concesso la sepoltura di cui al comma precedente dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del costo del manufatto secondo le tariffe vigenti.

Art. 130.

1. E' consentito accettare la retrocessione al Comune di concessione di area cimiteriale per le tombe di famiglia di cui all'Art.124 lettera c) e d) quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione, o l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione e comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale per le tombe di famiglia entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data del rilascio della concessione stessa.
3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
5. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

Art. 131.

1. Le concessioni del diritto dell'area e della tumulazione decadono di pieno diritto e sono dichiarate decadute con regolare deliberazione della Giunta comunale nei casi sotto elencati:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione con vendita o trasmissione a terzi sotto qualsiasi titolo o forma;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale per comprovati motivi dimostrati dal concessionario;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f) alla scadenza naturale della concessione e non vi sia domanda di rinnovo.
2. Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo del messo comunale secondo le norme vigenti o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. In caso di irreperibilità del concessionario del provvedimento di diffida è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio per la durata di sessanta giorni.
4. Gli interessati hanno sessanta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio competente.
Trascorsi i termini di cui al comma precedente senza che siano state presentate opposizioni il Sindaco sentito il Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali secondo forme previste di questo Regolamento.
Inoltre il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
6. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzature funebri passa in proprietà al Comune.

Art. 132.

1. Alla scadenza della concessione delle sepolture a tumulazione gli interessati dovranno chiederne la conferma entro sessanta giorni dalla scadenza presentando apposita domanda di rinnovo al Sindaco.
La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi concessionari; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.
La Giunta Comunale dovrà formulare regolare deliberazione in merito e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.
Nel caso di domanda di rinnovo e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
2. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
In caso di irreperibilità del concessionario è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio per la durata di trenta giorni.

Art. 133.

1. La concessione delle aree o sepolcri individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
2. Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti.

Art. 134.

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Il comune si riserva la facoltà di revocare la concessione per gravi esigenze di nuove tumulazioni; la revoca non potrà avvenire prima di un ventennio dalla data di concessione e comunque non prima di un decennio dalla tumulazione, se successiva, all'ex concessionario verrà rimborsato un importo del prezzo pagato proporzionalmente al periodo non usufruito.
3. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero ai sensi degli articoli del Capo XXI precedente.
6. Con l'atto di concessione il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire le sepolture entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione.
7. Non può essere fatta concessione d'aree per sepoltura privata a persone e/o Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 135.

1. In ogni caso di decadenza, scadenza o di revoca della concessione il loculo, l'ossario, le cellette, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute per la quale vale il principio delle accessioni previsto dall'Art. 934 del Codice Civile.

Art. 136.

1. Nel prezzo di concessione dei loculi e dei loculi-ossari sono compresi il materiale di tumulazione e la lastra di chiusura sulla quale i concessionari potranno a loro spesa far incidere il nome del defunto, la data di nascita, la data di morte e apporre la foto dello stesso.
2. Le iscrizioni dovranno essere realizzate secondo quanto prescritto nell'atto di cessione.
3. Non è consentita la sostituzione della lastra di chiusura fornita dal Comune.
4. Potrà altresì collocarsi sulla lastra dei loculi e loculi ossari, un ornamento di portafiori secondo quanto prescritto nell'atto di concessione.

Art. 137.

1. I loculi verranno ceduti ai richiedenti, solo in presenza di feretro da tumulare, secondo la numerazione progressiva, senza interruzione, dal basso verso l'alto e per colonna, posta o segnata sulla lastra di sigillo; lo stesso dicasi per i loculi ossari e per i loculi urne cinerarie.

2. E' facoltà dei richiedenti esprimere opzione per un loculo non più occupato posto a disposizione.

Art. 138.

1. L'Amministrazione comunale si riserva fino a numero dieci loculi, da cedere esclusivamente ai richiedenti che si trovano in condizioni di necessità di deporvi immediatamente le salme dei propri congiunti.

Art. 139.

1. I resti di una salma esumata o estumulata possono, a richiesta dei familiari, venire collocati in un loculo già avuto in concessione ove si trova la salma del congiunto.
2. La cassetta destinata a contenere i resti della salma da collocare nel loculo sarà provvoluta dal richiedente; a carico del quale saranno pure tutte le spese per la raccolta dei resti, rimozione e riapplicazione della parete e della lastra sigillo del loculo.

Art. 140.

1. Può autorizzarsi la concessione provvisoria di loculi per la durata massima di anni tre, trascorso il quale termine il loculo dovrà essere restituito al Comune o richiesto in concessione. Può tuttavia autorizzarsi una ulteriore proroga di anni due per le seguenti motivazioni documentate:
 - a) in attesa di costruzione di tomba di famiglia;
 - b) a seguito di trasferimento del feretro in altro cimitero.
2. La concessione provvisoria sarà subordinata al pagamento degli oneri vigenti al momento della stipula della medesima.
3. Il concessionario dovrà esplicitamente riconoscere la piena facoltà del Comune di rimuovere la salma allo scadere del termine della concessione previo tempestivo avviso ai familiari e, anche senza il loro intervento, qualora non fosse possibile rintracciarli.
4. Nel prezzo fissato per la concessione provvisoria sono comprese le spese d'impiego di materiale e mano d'opera necessari per la prima chiusura e per la successiva apertura del loculo.
5. L'iscrizione di epigrafe ed il collocamento di ornamenti sulla lastra di chiusura, possono venire autorizzati qualora il concessionario si impegni al ripristino, versando idoneo corrispettivo corrispondente al costo della nuova lastra di sigillo da determinarsi al momento della concessione.

Art. 141.

1. L'Ufficio comunale competente terrà aggiornato apposito registro nel quale saranno segnati:
 - a) il numero di ogni sepolcro, loculo, ossario o nicchia;
 - b) nome e indirizzo del concessionario;
 - c) nome e data di morte del defunto la cui salma o i cui resti vengano depositi nella sepoltura;
 - d) data del versamento, numero della bolletta e importo versato;
 - e) estremi dell'atto di concessione e sua scadenza.

Art. 142.

1. Le spese di manutenzione delle sepolture ad inumazione e delle sepolture a tumulazione sono a carico dei privati concessionari.

CAPO XXVII

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 143.

1. L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è regolata da questo Regolamento Comunale, dal Piano regolatore cimiteriale.

Art. 144.

1. Per le costruzioni edilizie cimiteriali, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento Edilizio comunale, nel Piano Regolatore Generale Comunale, nelle Norme di attuazione del P.R.G.C. stesso, nonché delle disposizioni di legge in vigore in materia urbanistica ed edilizia, devono essere applicate le norme aventi finalità di carattere igienico contenute in questo Regolamento comunale di polizia mortuaria e Piano cimiteriale.

Art. 145.

1. Le opere accessorie ornamentali per le sepolture a inumazione nei campi comuni, lapidi ed altri monumenti funerari, non sono soggette a preventiva approvazione da parte degli organi di vigilanza.
Le opere devono uniformarsi a carattere di semplicità, decoro e sobrietà.
2. In caso di eccessiva originalità, desunta dalle consuetudini consolidate, il Sindaco può obbligare colui che le ha eseguite alla loro riduzione nei termini anzi descritti.

Art. 146.

1. Gli interventi edilizi per le sepolture a tumulazione, esclusa la sola manutenzione ordinaria, devono essere eseguiti sulla base di un progetto redatto da tecnici abilitati ed approvato ai sensi del questo Regolamento.

Art. 147.

1. Le domande di Concessione edilizia devono essere firmate dal Concessionario e corredate dal progetto e dai relativi tipi e da una ampia e dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali impiegati nella come esposto agli articoli 149 e 150 successivi.
2. Con la domanda dovrà essere presentato inoltre l'atto comprovante l'assegnazione in concessione dei terreni su cui si vuole edificare.

Art. 148.

1. Per l'approvazione dei progetti è necessario il parere obbligatorio e vincolante del Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente ed il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione edilizia.
2. Alla Commissione edilizia devono essere richiesti pareri in merito alla sistemazione generale e particolare di tutto ciò che ha relazione con l'arte ed il decoro dei cimiteri.

Art. 149.

1. I progetti devono essere redatti con particolare cura ed avere caratteristiche di particolare pregio artistico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo.
2. I disegni di progetto, firmati del Concessionario e dal progettista dovranno contenere:
 - a) planimetria dell'area avuta in concessione estesa alla aree limitrofe in Scala 1: 100;
 - b) pianta, prospetti, sezioni in Scala 1:20 per edicole funerarie; in Scala 1:5 per la posa di lapidi;
 - c) i particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

Art. 150.

1. Ogni progetto di cui all'articolo precedente comprende, in scala adeguata alla dimensione dell'intervento:
 - a) Relazione tecnica ed illustrativa;
 - b) Planimetria catastale di riferimento;
 - c) Estratto del P.R.G.C. vigente;
 - d) Pianta quotata con indicazione delle pendenze di scolo superficiale delle acque;
 - e) Pianta e sezioni dell'intervento, in numero adeguato alla perfetta comprensione del progetto;
 - f) Prospetto sui quattro lati, comprendendo eventuali sezioni di edifici contigui;
 - g) Indicazioni dei materiali e delle finiture previste sulle piante e sui prospetti;
 - h) Per valutare l'inserimento del manufatto nel contesto esistente, lo studio dei prospetti sarà esteso ad un intorno di almeno dieci metri.
 - i) Schede fotografiche generali e di dettaglio dell'area oggetto dell'intervento;
 - j) Schema degli impianti previsti;
 - k) Schema dell'accessibilità per la tumulazione e l'estumulazione delle salme;
 - l) Schema del superamento delle barriere architettoniche.
2. Uno o più elementi descrittivi del progetto possono formare un unico elaborato. Altri elaborati e dichiarazioni integrative possono essere richiesti ai sensi delle leggi e disposizioni vigenti.

Art. 151.

1. Le dimensioni limite delle costruzioni per sepolture private, vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Piano regolatore cimiteriale o anche successivamente con apposita deliberazione.
2. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre un anno dal rilascio della Concessione edilizia.
3. Il termine dei lavori verrà di volta in volta stabilito all'atto del rilascio della Concessione edilizia.

Art. 152.

1. Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovrà inviare una dichiarazione comunicando il giorno in cui intende iniziare i lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori e quello dello assunto delle opere che controfirmeranno la dichiarazione quale accettazione dell'incarico ricevuto e per presa visione del progetto dell'opera da realizzare.

Art. 153.

1. Agli effetti di quanto prescritto negli articoli precedenti, il Sindaco, tramite il personale di Vigilanza Sanitaria, dell'Ufficio Tecnico e di Polizia Municipale, può fare sempre vigilare i lavori durante il periodo di costruzione, per assicurarsi che tutte le opere siano eseguite nel rispetto di questo Regolamento, di quello Edilizio, di tutte le norme riferite alle costruzioni ed in conformità al progetto approvato.

Art. 154.

1. Deve essere sempre lasciato libero l'accesso al cantiere al personale delegato dall'Amministrazione comunale per accertare l'osservanza delle leggi e di tutte le prescrizioni regolamentari e speciali.

Art. 155.

1. Le tombe e le cappelle gentilizie, nonché i sepolcri per collettività possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dal Direttore sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari e dall'Ufficio tecnico comunale, per accertarne le conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.
2. Le spese per il collaudo sono a carico del concessionario.

Art. 156.

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'Impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a visitatori o personale in servizio e a cose.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 157.

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle Imprese per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali; si fa eccezione per i tagli, la connessione delle piastre, per le iscrizioni sulle lapidi e monumenti già in opera.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da materiali, cumuli di sabbia, terra, ecc.

Art. 158.

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di custodia.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, durante i riti di sepoltura e di commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Responsabile del servizio.

3. E' vietato l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi.
4. E' vietato l'inizio dei lavori di costruzione di qualsiasi opera e l'introduzione di materiali dal 30 Ottobre al 05 Novembre di ogni anno.

Art. 159.

1. Le sepolture si dividono in:
 - a) inumazione: si intende il deposito della salma racchiusa in apposito feretro di solo legno, nella terra nuda.
La salma deve rimanere in terra dieci anni, salvo diverse disposizioni.
 - b) tumulazione: si intende la sepoltura in loculo o in nicchia, costituiti secondo gli schemi degli articoli 16 e 165 seguenti.
La salma è racchiusa in un feretro di zinco e cassa di legno esterna.
La salma rimane nel loculo fino alla scadenza della concessione.
 - c) ossario: si intende la sepoltura di ossa di cadavere derivate a seguito di esumazione e di estumulazione e raccolte in urna di zinco.
 - d) cinerario: si intende la sepoltura delle ceneri di un cadavere che è stato sottoposto a cremazione le cui ceneri raccolte in teca di qualsiasi materiale sono poste in urne cinerarie in appositi colombari o potranno essere disperse in un cinerario collettivo interno al cimitero.

Art. 160.

1. Ogni loculo deve avere uno spazio libero per diretto accesso del feretro.
2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti di cui all'Art.84 del Capo XVII precedente.
3. Le dimensioni di ingombro libero interno, per le nuove costruzioni, saranno non inferiori a quelle di un parallelepipedo di lunghezza metri 2,25, di larghezza metri 0,75 e di altezza metri 0,70. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura e del sigillo esterno.

Art. 161.

1. Gli ossari e le nicchie cinerarie anche di tipo a colombario non hanno particolari caratteristiche costruttive ai fini igienico sanitari ma bensì la usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale che sia resistente all'azione degli agenti atmosferici.
2. La struttura minima di accoglimento dell'urna per ossario, per le nuove costruzioni, dovrà avere dimensioni di ingombro pari a quelle di un parallelepipedo di metri 0,70 di lunghezza, di metri 0,30 di larghezza e di metri 0,30 di altezza.
3. La struttura minima di accoglimento della teca cineraria dovrà avere dimensioni di ingombro pari a quelle di un parallelepipedo di metri 0,50 di lunghezza, di metri 0,30 di larghezza e di metri 0,30 di altezza.
4. E' consentita la collocazione di una o più urne di resti o di teche cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art. 162.

1. Sulle lastre applicate alle chiusure dei colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie dovrà essere posizionato un numero progressivo realizzato in bronzo, relativo alla sepoltura.
2. Sulle lastre potranno essere posizionati portafiori e foto ceramiche.
3. E' fatto divieto di applicare sulle lastre di colombari, degli ossari e delle nicchie cinerarie portalumini per illuminazione ad olio.
4. E' fatto divieto ai concessionari di sostituire, anche con materiali più pregiati, le lastre di chiusura fornite dall'Amministrazione comunale.
5. E' altresì vietata l'unione di più colombari, ossari e nicchie cinerarie con l'inserimento di una unica lastra, salvo concessioni speciali su richiesta dei concessionari che vogliano unificare due loculi appartenenti a salve che in vita erano coniugi.
6. Tutte le spese conseguenti alle modifiche sono a carico del concessionario che dovrà uniformarsi alle caratteristiche dei materiali e dell'architettura presenti.

Art. 163.

1. Nelle zone opportunamente definite dal Piano regolatore cimiteriale è concesso ai privati di realizzare tombe di famiglia interrato ove i feretri saranno contenuti in una cripta sotterranea.
2. Le sepolture nella loro tipologia avranno una copertura realizzata in calcestruzzo armato che dovrà presentare resistenze al sovraccarico e dovrà impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua.
3. Tale copertura emergerà dal piano di calpestio del terreno di 45 cm.
4. L'apertura per l'introduzione dei feretri non potrà mai essere inferiore in lunghezza a metri 1,60.
5. Sopra la copertura potrà essere consentita la collocazione di cippi, steli o piccoli monumenti la cui altezza non potrà superare i metri 1,40 dal piano di calpestio del terreno.
6. Per tutti i tipi di sepoltura valgono le norme e le relative caratteristiche per i loculi esaminati negli articoli precedenti.

Art. 164.

1. Per tombe ad edicole funerarie si intende una struttura rialzata rispetto al piano di campagna; essa potrà contenere loculi disposti sia sopra che sotto il livello del pavimento e un'eventuale ossario.
2. La realizzazione di tali monumenti dovranno seguire le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) le dimensioni in pianta del manufatto dovranno coincidere con le dimensioni dell'area avuta in concessione;
 - b) L'altezza massima nel punto più alto non potrà superare i metri 4,50, eventuali deroghe potranno essere ammesse in funzione di allineamenti con attigui fabbricati in atto;
 - c) all'interno dell'edicola i loculi devono essere disposti in modo tale da permettere in ogni tempo la estumulazione delle salme;
 - d) struttura portante perimetrale, se realizzata in muratura dovrà avere uno spessore minimo di 30 cm; se realizzata in calcestruzzo di cemento armato lo spessore potrà

- essere ridotto a 20 cm; se realizzata completamente in pietra naturale a tutto spessore, lo spessore minimo sarà di 30 cm;
- e) nella costruzione di edicole funerarie è vietato l'impiego di muratura in blocchi di cemento;
 - f) i rivestimenti esterni potranno essere costituiti da rocce ornamentali quali: marmo, granito, travertino, pietra; sono ammesse anche pietre artificiali formate da pietrisco di rocce naturali collegate da leganti idraulici;
 - g) si prescrive l'impiego di chiavette per il collegamento delle pietre dei marmi di rivestimento;
 - h) è vietato l'impiego, nelle finiture esterne, di mattoni lavorati a faccia a vista salvo che la superficie della muratura non venga sottoposta a trattamenti particolari e duraturi nel tempo o che vengano impiegati speciali mattoni;
 - i) sono vietate finiture esterne con l'impiego di intonaco tinteggiato;
 - j) nella realizzazione degli infissi è vietato l'impiego di materiali plastici, dell'alluminio e del legno; è ammesso l'uso di materiali metallici che dovranno essere sottoposti a manutenzione e specifici trattamenti, che garantiscano una buona durabilità nel tempo;
 - k) si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche con metodi idonei.
 - l) gli scarichi, se interni alla muratura dovranno essere eseguiti con materiali di prima qualità ed i giunti realizzati a regola d'arte al fine di evitare infiltrazioni.
 - m) se esterni si prescrive l'impiego di rame di adeguato spessore.
 - n) è vietato l'uso di materiali plastici per grondaie e pluviali in vista.

Art. 165

1. Si indicano le misure nette di riferimento per la realizzazione dei sistemi di sepoltura:
 - a) le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere le caratteristiche di cui all'Art.81 primo comma del Capo XVI precedente;
 - b) le fosse per inumazione di cadaveri di persone di meno di dieci anni di età devono avere le caratteristiche di cui all'Art.81 secondo comma del Capo XVI precedente;
 - c) nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo avente le caratteristiche di cui all'Art.84 del Capo XVII precedente.
2. Le misure indicate sono riferibili a tutte le soluzioni progettuali che possano essere proposte (schemi predisposti con riferimento alla Circolare del Ministero Sanità del 24 giugno 1993, n.24).

a) Dimensioni nette di un loculo:

	minima cm	massima cm
Altezza	70	90
Larghezza	80	90
Profondità	225	240

b) Dimensioni nette di una nicchia:

	minima cm	massima cm
Altezza	70	90
Larghezza	225	240
Profondità	80	90

c) Dimensioni nette delle celle ossari:

	minima cm	massima cm
Altezza	40	50

Larghezza	40	50
Profondità	80	80

d) Dimensioni delle urne cinerarie di realizzazione

Pubblica:

	minima cm	massima cm
Altezza	30	40
Larghezza	30	40
Profondità	40	60

1. Per le urne cinerarie di realizzazione privata le misure si intendono di riferimento e non prescrittive.
2. Variazioni potranno essere introdotte solo con approvazione del Responsabile del servizio tecnico comunale di concerto con in Responsabile del servizio di custodia del cimitero o secondo le disposizioni di legge sulla materia specifica, successivamente introdotte.
3. Le modifiche introdotte successivamente dalle norme di legge si considerano sostitutive di quanto previsto in questo articolo.

Art. 166.

1. I colombari per loculi, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, questa in regime di concessione rinnovabile, sono ammessi solamente sopra il suolo.
2. I loculi possono essere disposti secondo la massima libertà e convenienza progettuale, anche sovrapposti su file di quattro come massimo, purché sia sempre garantito uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
3. Anche per le sepolture private definite come “tombe di famiglia” e quelle ad esse riconducibili, si possono applicare le disposizioni del comma precedente.

Art. 167.

1. La collocazione dell'ossario di costruzione pubblica va, per quanto possibile, integrata con gli altri edifici funerari, in modo tale che abbia pari dignità e valore delle altre file di loculi.

Art. 168.

1. Presso ogni cimitero deve essere costituito un colombario per urne cinerarie che possa soddisfare eventuali richieste.

Art. 169.

1. Nelle costruzioni cimiteriali sono ammessi per le strutture solo materiali durevoli, resistenti, a bassa manutenzione, progettati e realizzati tenendo conto delle caratteristiche del suolo, della classificazione sismica del territorio comunale e di ogni altra disposizione di legge per le opere cimiteriali.
2. Per le opere di finitura sono consentiti solo materiali lapidei naturali o di ottima consistenza e buona conservazione.

3. E' escluso l'impiego di materiali plastici per serramenti e canali di gronda.
4. Le pareti a vista, non rivestite in pietra o mattoni, saranno protette da tipi di intonaco molto durevoli ed a bassa manutenzione.
5. I serramenti interni ed esterni saranno in lega di alluminio o di acciaio, di colore brunito.
6. Gli elementi in ferro battuto saranno protetti dalla ossidazione e verniciati prima della loro posa in opera.
7. Le scritte saranno di materiale durevole ed esente da manutenzione.
8. E' consentito l'impiego del vetro-cemento nelle costruzioni di sepolture a tumulazione, di iniziativa pubblica o privata.

CAPO XXVIII

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 170.

1. I percorsi pedonali o carrabili ed i parcheggi dovranno essere posti a livello tale da risultare sempre agibili, anche nei momenti di maggiore piovosità.

Art. 171.

1. Le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche devono essere applicate con lo scopo di eliminare gli impedimenti fisici che sono di ostacolo alla vita di relazione dei portatori di handicap.
2. Le norme sono rivolte alle nuove costruzioni ed a quelle esistenti nel caso siano sottoposte ad intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria.

Art. 172.

1. L'ambito di è il sedime dell'area cimiteriale, cioè tutti gli spazi e le costruzioni ad essa esterne, anche se divisi fisicamente, ma ad essa collegati funzionalmente (parcheggi, viabilità, locali accessori, ecc.).

Art. 173.

1. Gli interventi di adeguamento saranno predisposti a cura del Comune nelle aree cimiteriali e nelle pertinenze, mentre sarà obbligo delle persone concessionarie delle sepolture private provvedere alla rispondenza delle proprie opere ai requisiti di legge.

Art. 174.

1. Il Comune predispone, a norma di legge, adeguata segnaletica che indichi le aree, i percorsi, i parcheggi e le costruzioni accessorie che siano state adeguate ai sensi del DPR 24.07.1996, n.503 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 175.

1. I percorsi pedonali dovranno consentire un facile ed agevole accesso alla viabilità esterna, con la previsione di aree idonee per l'accessibilità ai mezzi su ruote, pubblici e privati.
2. La larghezza minima del percorso pedonale dovrà essere di metri 1,50.

Art. 176.

1. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso pedonale ed il piano del terreno e delle zone carrabili è di cm 2 e non deve comunque superare i cm 10.
2. Nei raccordi tra piano del percorso pedonale ed il livello stradale, dovranno essere previste piccole rampe larghe quanto il percorso pedonale e con pendenza non superiore all'8%.
3. Dovranno essere previsti adeguati luoghi attrezzati per la sosta del portatore di handicap in carrozzella in conseguenza dell'attuarsi delle cerimonie funebri nella cappella del cimitero.

CAPO XXIX

LOCALI ACCESSORI – IMPIANTI TECNICI

Art. 177.

1. Il cimitero di Valvasone assolve alle necessità di sepoltura dell'intero territorio comunale.***
2. Il cimitero è costituito da:
 - a) muro di cinta;
 - b) aree di sepoltura;
 - c) depositi di osservazione coincidente con la camera mortuaria (obitorio) e con la sala per autopsie;
 - d) ossario comune;
 - e) cinerario comune;
 - f) cappella di veglia funebre;
 - g) attrezzature per la raccolta del materiale di risulta;
 - h) servizi igienici ed acqua potabile;
 - i) spogliatoio, locale per gli addetti e magazzino attrezzi;
 - j) impianto di illuminazione per punti localizzati;
 - k) impianto idrico per erogazioni localizzate.
 - l) parcheggio esterno di pertinenza;

****Norma da coordinarsi con l'intervenuta istituzione del Comune di Valvasone Arzene dal 1° gennaio 2015*

Art. 178.

1. Nel cimitero sono individuate le seguenti parti interne:
 - a) campi per inumazione per salme di cadaveri aventi età superiore a dieci anni;
 - b) campi per inumazione per salme di cadaveri aventi età inferiore a 10 anni;
 - c) area per sepolture private ad inumazione;
 - d) area per sepolture di animali domestici;
 - e) colombari per tumuli, sopra suolo;
 - f) edicole funerarie sopra suolo;
 - g) tombe a sarcofago;
 - h) tombe private sotto suolo;
 - i) colombari per urne a ossario;
 - j) colombari per urne/teche cinerarie;
 - k) ossario comune;
 - l) cinerario comune;
 - m) vialetti e viali interni, aree di manovra;
 - n) locali accessori.

Art. 179.

1. Muro di cinta: deve recintare l'intero perimetro del cimitero ed avere un'altezza non inferiore a m 2,50 dal piano esterno di campagna.
E' consentito anche l'uso di un'ideale recinzione.
L'ingresso al cimitero deve essere adeguato all'utilizzo di attrezzature mobili per lo scavo e per la realizzazione delle opere cimiteriali.

2. Cappella: presso il cimitero è realizzata una cappella per le funzioni religiose.
Il suo accesso non deve costituire impedimento fisico alle persone disabili.
La sua localizzazione deve essere preferibilmente vicina all'ingresso del cimitero.
3. Attrezzature per la raccolta del materiale di risulta: presso il cimitero, in occasione delle esumazioni ed estumulazioni, devono essere utilizzati idonei contenitori per la raccolta del materiale di risulta.
I resti umani devono essere riposti negli ossari, rispettando la volontà dei congiunti, mentre tutti gli altri residui devono essere avviati allo smaltimento.
4. Servizi igienici ed acqua potabile: il cimitero è dotato di due servizi igienici ad uso pubblico, uno dei quali conforme alla normativa per i portatori di handicap, e di almeno un punto accessibile da tutti per erogazione di acqua.
Considerate le modeste dimensioni dei cimiteri, è consentito che il servizio igienico sia ad uso dei visitatori e degli operatori cimiteriali.
Il Comune può sempre istituire un servizio separato.
5. Spogliatoio e locale per gli addetti: le dimensioni del cimiteri presuppongono la necessità di locali destinati specificatamente agli addetti.
Il Comune deve prevedere adeguati spazi nel magazzino attrezzi, di cui gli operatori possano usufruire in riferimento alle necessità ora indicate.
6. Magazzino attrezzi – rimessa attrezzi, officina: il cimitero deve essere dotato di magazzino attrezzi, eventualmente che possa essere usufruito anche per le funzione di spogliatoio e locale per gli operatori ed eventualmente dotato di servizio igienico per il personale.
7. Uffici amministrativi: per essi si fa riferimento alla sede municipale, ove sono dislocati per il recapito il servizio di custodia e di vigilanza cimiteriale.
8. Con riferimento ai punti 4), 5) e 6) del presente articolo: per quanto riguarda le dotazioni di vani tecnici ad uso degli operatori cimiteriali dipendenti valgono le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n.626/94 e cioè che sia prevista della presenza di idonei servizi, docce e spogliatoi, ciò in considerazione della specifica attività non esente da rischi di tipo sanitario; dovrà parimenti essere prevista in ogni cimitero la presenza di una cassetta di pronto soccorso adeguatamente fornita dei farmaci e presidi previsti dalla normativa in vigore; per quanto attiene alla disponibilità nei vari cimiteri degli altri vani tecnici previsti in questo Regolamento gli adempimenti di adeguamento potranno essere contenuti nei progetti di ampliamento che saranno previsti nel Piano cimiteriale comunale e conseguenti ad una valutazione della situazione edilizia ed igienico – sanitaria complessiva del cimitero.

Art. 180.

1. Dovranno sempre essere salvaguardate le caratteristiche architettoniche e di percezione visiva delle costruzioni storiche connesse all'area cimiteriale, anche in assenza di specifici vincoli di salvaguardia.
2. Le preesistenze storiche dovranno essere possibilmente mantenute ove sono localizzate; in alternativa vanno rimosse e ricollocate integralmente in luogo idoneo.

CAPO XXX

NORME DI POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 181.

1. Le spese di manutenzione generale del cimitero sono a carico del Comune.

Art. 182.

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni e gli orari impartiti dalla Giunta Comunale, che saranno affissi all'ingresso del cimitero.

Art. 183.

1. Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio o per l'accompagnamento di visitatori non autonomamente deambulanti, muniti di regolare autorizzazione.
2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali, anche se tenuti a catena o al guinzaglio.
3. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi con età minore di dieci anni se non accompagnati da persone adulte.
4. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.
Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

Art. 184.

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.
2. Le coltivazioni arboree ammesse sono quelle tradizionali.
Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 185.

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura e modi decorosi le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del Responsabile del servizio di custodia ritirarli e distruggerli o usarli per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro invito del custode stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorre anche per pubbliche affissioni.
3. Le lapidi, i cippi, ecc, devono essere ritirati dal custode del cimitero.
Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio di custodia per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 186.

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del Custode, con consenso verbale, viene trattenuto come ricordo al momento dell'inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 187.

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 188.

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori.
2. Per le conseguenze delle contravvenzioni e penali ai sensi di legge si rimanda al successivo Art.124 del Capo XXXII.

Art. 189.

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i cadaveri delle persone che in vita hanno chiesto di essere sepolte nel cimitero di Valvasone e quelle che hanno acquisito speciali onorificenze dal Comune;
 - e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'Art.9 del Capo II precedente;
 - f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 190.

1. E' vietato qualsiasi rumore fastidioso (grida, schiamazzi, suoni, ecc.) che possa recare disturbo alla spiritualità del luogo.

Art. 191.

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Responsabile del servizio di custodia.
2. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 20 cm.

Art. 192.

1. L'Amministrazione potrà fornire l'alimentazione elettrica delle lampade votive che non potrà essere superiore a 3 Watt con regolare deliberazione del Consiglio comunale previo predisposizione di un adeguato progetto esteso a tutta l'area del cimitero.
La Giunta Comunale fisserà la misura del canone del servizio di fornitura elettrica.

CAPO XXXI

APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 193.

1. Questo Regolamento comunale di polizia mortuaria e di Piano cimiteriale con ordinamento generale e con disposizioni tecniche generali entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge e dopo l'approvazione da parte dell'organo di vigilanza sanitaria appartenente all'Azienda per i Servizi sanitari competente per territorio.
2. Per quanto non compreso in questo Regolamento valgono le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti generali dello Stato ad essi riferibili per materia.
3. Questo Regolamento andrà formalmente adeguato alle eventuali modifiche introdotte successivamente da disposizioni di legge e potrà essere integrato e modificato in qualsiasi momento dallo stesso organo che lo ha adottato ed approvato.

CAPO XXXII

CONTRAVVENZIONI

Art. 194.

1. Fatti salvi in ogni caso i provvedimenti del Sindaco contingenti ed urgenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, tutte le infrazioni alle disposizioni di questo Regolamento e per le quali non sono previste pene speciali o non si ravvisano reati contemplati dal Codice Penale, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 1.032,91, salvo il maggior danno patito dall'amministrazione a causa dell'infrazione.
2. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato.

CAPO XXXIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 195.

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'Azienda per i Servizi Sanitari competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti.

Art. 196.

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto legge 09 dicembre 1926, n. 2389, convertito dalla legge 15 Marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 Febbraio 1928.

Art. 197.

1. Per quanto non espressamente indicato in questo Regolamento, si richiamano le norme contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. e i. e nella Circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24.

APPENDICE RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

- 1) Norme Tecniche del P.R.G.C. vigente
- 2) DPR 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (S.O. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990)
- 3) Circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 08 luglio 1993)
- 4) Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (S. O. alla G.U. n. 186 del 09 agosto 1934) e successive modifiche e integrazioni.